

COMUNE DI ACCUMOLI

(PROVINCIA DI RIETI)

VERBALE N. 16 del 10/11/2020

Parere variazione Approvazione programmazione fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 – dotazione straordinaria sisma

IL REVISORE

- VISTA la richiesta per il parere sulla proposta di delibera per l'approvazione del fabbisogno del personale 2020/2022 che qui si intende integralmente richiamata;
- ESAMINATI gli atti istruttori allegati;
- VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Ordinamento EE.LL. e s.m.i.;
- VISTO il regolamento di contabilità;
- VISTO il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165

Premesso

- che il Comune di Accumoli ha precedentemente approvato in data 07/07/20 con delibera di Giunta n. 38 la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 sul quale il revisore aveva espresso parere con verbale n. 5 del 09/06/2020;
- che la proposta del presente parere sostituisce la precedente limitatamente alla dotazione straordinaria sisma

richiamati:

- l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- l'art. 53 del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018;
- l'art. 12 del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018;
- l'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- le disposizioni del D.L. n. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016;
- l'art. 14-bis, comma 1, del D.L. n. 4/2019;
- l'art. 33 del D.L. n. 34/2019;
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

rilevato che ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore relativo all'anno 2008, (per i comuni sotto i 1000 abitanti) corrispondente per il Comune di Accumoli a € 259.472,40;

richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, che innova profondamente il quadro normativo in materia assunzionale a tempo indeterminato dei Comuni introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie di incrementare la spesa di personale;

preso atto che in data 17.04.2020 è stato emanato il relativo decreto interministeriale, attuativo del suddetto articolo 33 del DL 34 che ha introdotto con decorrenza 20.04.2020 le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni e che in data 11 settembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare del 13 maggio 2020, recante linee d'interpretazione sull'attuazione del decreto di cui al precedente punto;

visto l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

visto l'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 che detta il quadro normativo per i comuni colpiti dal sisma del 2016

richiamati i commi 3, *3bis* e *3 septies* del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13/10/2020 e dato atto che assunzioni di personale a tempo indeterminato che il Comune di Accumoli vuole effettuare rientrano nelle suddette fattispecie ossia trattasi di stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dal Comune di Accumoli e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare trattasi di spesa di personale a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione "de qua" ;

Dato atto

- che la spesa potenziale massima per il 2020 è pari ad euro 226.613,01 e che la spesa programmata rispetta tale limite;
- che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato che il Comune di Accumoli intende effettuare nello specifico è di n. 9 (nove unità) nelle annualità 2020 e 2021 ed è a carico del fondo di cui al succitato articolo 57 comma 3bis e dunque non rileva "ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58", così come la relativa entrata corrente;

- che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane dunque subordinata all'accertamento del finanziamento delle medesime assunzioni a totale carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126 di conversione del DL 104 del 14 agosto 2020;
- che il pareggio di bilancio anno 2019 è stato raggiunto come da certificazione inviata;
- che l'Ente non versa al momento in stato di dissesto e la programmazione e le assunzioni dovranno subire rivalutazioni ove ricorrano situazioni di deficitarietà strutturale;
- che l'amministrazione ha adottato il piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 198/2006 con propria deliberazione n. 49 del 27/07/2020
- che l'Ente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero, giusta deliberazione della G.C. n. 38 del 07/07/2020.
- che è stata inviata la certificazione attestante i risultati conseguiti ai sensi art. 1 c. 723 lett. E) Legge 208/2015
- che è stato rispettato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio alla BDAP, ai sensi dell'art. 9 c. 1 quinquies D.L. n. 113/2016

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

Accertato che il piano del fabbisogno di personale 2020/2022 è in linea con le limitazioni imposte dal quadro normativo vigente

esprime

per quanto di propria competenza, parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione richiamando l'attenzione sulla necessità di subordinare tali assunzioni all'accertamento del finanziamento delle medesime assunzioni a totale carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126 di conversione del DL 104 del 14 agosto 2020

Accumoli, 10/11/2020

Il Revisore

Dott. Pizzichetti Vincenzo



